

All. "A" alla deliberazione G.C. 147 del 03.12.2018 – COMUNE DI PIETRA LIGURE

Oggetto: Presa d'atto della deliberazione del consiglio provinciale n. 31 del 13.05.2018 avente ad oggetto la riapprovazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1 - Costituzione della nuova Società consortile per azioni (SCpA) denominata Acque Pubbliche Savonesi Scpa. Esame ed approvazione atti costitutivi

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali (ex articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000);

- il comune di Pietra Ligure detiene una partecipazione nella Servizi Ambientali S.p.A. Con sede in Borghetto S.S. pari allo 0.93% del capitale sociale (€ 20.815,09 su un totale di € 2.242.260,21)
- con propria deliberazione n. 56 del 29.09.2017- esecutiva - è stato autorizzato il mantenimento della suddetta partecipazione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della corte dei conti n. 19/2017.

RILEVATO che:

- la Regione Liguria, nel vigore della legge regionale n. 1 del 2014 aveva definito la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) liguri, individuando in particolare per la Provincia di Savona l'ATO Centro Ovest 1 e l'ATO Centro Ovest 2;
- successivamente, con la legge regionale n. 17 del 2015, la Regione ha modificato il numero e la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali liguri, introducendo per la Provincia di Savona una nuova ripartizione territoriale, in tre ambiti distinti e – precisamente:
 - **l'ATO Centro Ovest 1** costituito dai Comuni di: Finale Ligure, Calice Ligure, Orco Feglino, Spotorno, Noli, Vado Ligure, Quiliano, Varazze, Savona, Stella, Rialto, Vezzi Portio, Albissola Mare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Bergeggi;
 - **l'ATO Centro Ovest 2** corrispondente a quello già delimitato con la precedente Legge Regionale n. 1 del 2014, con sottrazione del seguente
 - **l'ATO Centro Ovest 3** costituito dai Comuni di Albenga, Loano, Alassio, Pietra Ligure, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Villanova d'Albenga, Tovo San Giacomo, Boissano, Borgio Verezzi, Cisano sul Neva, Laignueglia, Ortovero, Garlanda, Giustenice, Balestrino, Magliolo, Zuccarello, Arnasco, Casanova Lerrone, Onzo, Erli, Vendone, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena e Castelbianco;
- con delibera dell'assemblea dell'ATO Centro Ovest 1 del 30 settembre 2015 è stato deliberato di optare per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato secondo la modalità "*in house providing*", già espressa con D.C.P. del 7 maggio 2015 per gli ATO centro Ovest 1 e Centro Ovest 2 allora unicamente esistenti;
- con delibera dell'assemblea dell'ATO Centro Ovest 3 del 30 settembre 2015 è stato

deliberato anche per l'ATO Centro Ovest 3 di optare per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato secondo la modalità *in house providing*, già espressa con D.C.P. del 7 maggio 2015, per gli ATO centro Ovest 1 e Centro Ovest 2 allora unicamente esistenti; ;

- con delibera del Consiglio Provinciale del 30 settembre 2015 n. 70 veniva pertanto definitivamente approvata la scelta di affidamento dei servizi idrici integrati degli ATO Centro Ovest 1 e 3 secondo la modalità *in house providing*; ;
- i Comuni serviti hanno adottato atti coerenti, mediante i rispettivi Consigli Comunali;
- in particolare il Comune di Pietra Ligure con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 30.11.2015 ha condiviso la volontà della propria partecipata soc. Servizi Ambientali alla costituzione della società consortile Ponente Acque S.C.P.A. tra le Società Servizi Ambientali spa con sede in Borghetto S.S. e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) con sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per il ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente;
- per la gestione unica del ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese veniva pertanto costituita una Società consortile composta dalle Società partecipate Servizi Comunali Associati S.C.A. S.r.l. e Servizi Ambientali S.p.A., denominata "*Ponente Acque S.c.p.A.*"
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 29 dicembre 2015 (prot. n. 77190 del 31 dicembre 2015) è stata approvata la "*Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006)*";
- con successive Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 92 e n. 94 del 29 dicembre 2015 è stata decretata l'approvazione dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.lgs. 133/2014, secondo la forma di gestione *in house providing*:
 - per l'ambito territoriale ottimale "**Centro Ovest 1**" a **Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico di Savona S.p.A.**;
 - per l'ambito territoriale ottimale "**Centro Ovest 3**" di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i., alla **Ponente Acque s.c.p.a.** di Borghetto Santo Spirito (SV);
- in data 28 gennaio 2016 il Consorzio per la Depurazione Savonese S.p.A e Ponente Acque ScpA sottoscrivevano con la Provincia di Savona le Convenzioni per l'affidamento del SII per l'ATO Cento Ovest 1 e Centro Ovest 3 Savonese;
- a seguito del ricorso promosso in via principale dal Governo Italiano contro la legge regionale della Liguria n. 17 del 2015, recante "*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)*", con Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017 è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge, in particolare riguardo agli articoli 1 (commi 1 e 2) e 2;
- stante la citata e cogente Sentenza della Corte Costituzionale, la Regione Liguria comunicava in data 28 luglio 2017, con nota protocollo PG/2017/258359, la necessità che la Provincia di Savona, quale Ente di governo dell'Ambito, provvedesse alla redazione e approvazione del Piano d'ambito per l'ATO Centro Ovest 1, così come originariamente individuato in base alla legge regionale n. 1 del 2014, per tale aspetto ora nuovamente vigente, nonché all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico per tale

ambito, in ottemperanza al disposto del D.lgs. 152/2006;

- la Provincia di Savona, quale Ente gestore d'Ambito, in data 28 luglio 2017 interloquiva formalmente con le seguenti Società, tutte a totale capitale pubblico, che hanno a suo tempo ricevuto in affidamento diretto, secondo il modello del controllo analogo (oggi regolato dagli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50 del 2016), da parte dei rispettivi Comuni soci, alcuni servizi del ciclo integrato delle acque attualmente compresi nell'Ambito Territoriale Centro Ovest 1, come circoscritto dalla legge regionale n. 1 del 2014, di attuazione del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

-**“Consortio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.”**, con sede in Savona, Via Caravaggio 1, la Società

-**“Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l.”**, con sede in Alassio (SV); Viale Hanbury 116-118 -**“Servizi Ambientali S.p.a.”**, con sede in Borghetto S. Spirito, Strada provinciale per Toirano,

invitandole a comunicare la disponibilità ad avviare un percorso volto alla costituzione ed alla piena funzionalità ed operatività di un soggetto unico cui affidare, al ricorrere delle condizioni di legge, il SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese;

le tre Società coinvolte hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare il suddetto percorso;

l'AEEGSI con nota del 4 agosto 2017 chiedeva alla Provincia di Savona di provvedere, sulla base degli effetti derivanti dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale, all'attivazione delle procedure volte ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa primaria e dalla regolazione vigente;

- l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Centro Ovest 1 Savonese, riunitasi in data 9 ottobre 2017 confermava il consenso dei Comuni affinché si proceda all'affidamento *in house* del SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese in favore un di soggetto a totale partecipazione pubblica, costituito dai gestori pubblici già presenti sul territorio;
- le tre Società, a seguito di quanto sopra, hanno avviato una serie di riunioni, contatti ed approfondimenti, tecnici e giuridici, per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici, economici e tecnici onde avviare e definire positivamente il percorso richiesto dai Comuni dell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
- il processo di aggregazione è stato suddiviso in due fasi con la costituzione in prima fase di una società consortile e, in seconda fase, la fusione tra le tre Società;
- la fase iniziale di immediata costituzione della Società consortile si rende necessaria al fine di rispettare i tempi ristretti imposti dalla situazione in atto e sanciti dall'Ente di governo dell'Ambito per l'affidamento del SII nell'ATO Savonese Centro Ovest 1, non compatibili con le tempistiche tecniche di una immediata fusione, in particolare tra Società pubbliche;
- la nuova Società consortile per azioni (SCp) sarà denominata Acque Pubbliche Savonesi Scpa.

PRESO ATTO che la Provincia di Savona, ai fini del riaffidamento del SII conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017, con propria deliberazione consiliare n. 31 del 19 maggio 2018, ha aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1,

VISTI:

l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", rubricato "Oneri di motivazione analitica":

- 1. "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
- 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*
- 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi";*

l'art. 7, commi 1 (lett. c), 2, 3 e 4, del suddetto Decreto Legislativo, rubricato "Costituzione di società a partecipazione pubblica":

"1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- ... c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.*
 - 3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.*
 - 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante";*

l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, rubricato "Società in house", ed in particolare i commi 1 e 2:

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;

l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house”: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 221/2012: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

la Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 951 del 20 settembre 2017, recante “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”;

DATO ATTO che con pec in data 08.11.2018, la Provincia di Savona – Segreteria dell'ATO Centro OVEST (prot. provinciale n. 56394, stesso giorno):

- ha trasmesso il Verbale di seduta d'Ambito del 28.09.2018, con cui venivano stabiliti i seguenti termini di scadenza:
 - 31.10.2018 per la predisposizione dei documenti di costituzione della società consortile in versione definitiva;
 - 30.11.2018 per i passaggi approvativi nei Consigli Comunali e, quindi, nelle assemblee dei soci delle 3 società consorziate;
- ha contestualmente inviato alle società interessate la versione conclusiva delle bozze degli atti costitutivi e comunicato ai comuni il rinvio della seconda scadenza programmata dal 30.11.2018 al 10.12.2018;

ESAMINATE le bozze dei suddetti atti, predisposte ai fini della costituzione e della operatività della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpA e pervenute tramite la nostra società partecipata Servizi Ambientali S.p.A con pec n. 1780 del 26.11.2018 ns. protocollo 34656 e 34690 e precisamente:

- a. lo schema di “**Statuto**” della nuova costituenda Società Consortile (**ALL. 1**)
- b. la bozza di “**Patti parasociali** tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi SCpa” (**ALL. 2**);
- c. la bozza degli “**Accordi di consultazione** tramite conferenza Enti locali ricadenti nell'ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell'esercizio del

controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale” (ALL. 3)

d. relazione (ALL. 4) con allegati il Piano Economico Finanziario (PEF) ed il Piano Industriale della nuova società consortile in cui è data evidenza:

1. degli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo, con documentazione a corredo;
2. delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per la costituzione della Società consortile per l'affidamento del servizio pubblico locale, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. della valutazione sulla congruità economica dei soggetti in house, quindi delle ragioni del mancato ricorso al mercato, e dei benefici della forma di gestione prescelta;

DATO ATTO, in relazione alla documentazione di cui al punto che precede, che:

- **lo schema statutario** della predetta costituenda società **contiene**:

- come indicato dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, **l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo**, così come previsti dall'articolo 2328 del codice civile per le società per azioni, ossia:

- a. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- b. la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- c. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- d. l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- e. il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- f. il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- g. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- h. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- i. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- j. il numero dei componenti il collegio sindacale;
- k. la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- l. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (occorre considerare, in relazione a tale disposizione, unica mancante nel testo statutario, che trattasi di dettaglio con riferimento allo stipulando atto notarile e che non siano comunque posti oneri a carico dei Comuni soci delle società consorziate);
- m. la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere;

- all'art. 21, come indicato dall'art. 16, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 175/2016, reca sostanziali **deroghe alle disposizioni dell'articolo 2380-bis del codice civile**;

- **le bozze di “Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi SCpa” e degli “Accordi di consultazione tramite conferenza Enti locali** ricadenti nell'ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell'esercizio del controllo

analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale **realizzano i requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, lett. C, del D.Lgs. n. 175/2016, per quanto concerne rispettivamente il controllo analogo congiunto indiretto** (delle società controllate dalle PP.AA. socie sulla società consortile) e diretto (delle PP.AA. socie sulle società controllanti la società consortile), e siano pertanto da considerarsi documentazione essenziale ai fini della presentazione della domanda ex art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi della deliberazione del Consiglio ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- **il Piano Economico Finanziario (PEF)** della nuova Società consortile denominata Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A. ha recepito il Piano d'ambito approvato con D.C.P. n. 31/2018, ed in particolare ne ribadisce i contenuti ed evidenzia:

- le ragioni e le finalità che giustificano la scelta costitutiva, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta del servizio affidato, dando conto altresì della compatibilità della scelta stessa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;
- la congruità economica in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, come richiesto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- **la relazione** di cui all'allegato 4 riunisce e riepiloga esaustivamente i contenuti essenziali degli altri allegati ai fini dimostrativi richiesti dall'art. 5 del D.Lgs 175/2016 e dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 221/2012;

RITENUTO di poter condividere la soluzione proposta, in quanto la costituenda Acque Pubbliche Savonesi Scpa risulta Società partecipata integralmente da soggetti pubblici che ha come oggetto sociale esclusivo attività di interesse generale di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 4 del D.lgs n. 175/2016 ed alla quale potrà pertanto essere affidato in house il Servizio Idrico Integrato dell'ATO Centro OVES 1, da parte del competente Ente Provinciale, nel rispetto delle normative vigenti

EVIDENZIATO che contestualmente all'avvio delle attività della nuova società consortile la società Ponente Acque (che attualmente gestisce ancora il SII per conto di questo comune) cesserà di operare e verrà posta in liquidazione. Quindi alla costituzione della nuova società corrisponderà l'eliminazione di una società esistente, lasciando identico il numero dei soggetti pubblici attivi nel servizio idrico della provincia di Savona.

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente dell'area Finanziaria dott.ssa Fiorenza Olio che si inseriscono nella presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere al revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 rilasciato in data.....

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione unitamente agli allegati è stata sottoposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs 175/2016 a consultazione pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico all'albo pretorio on line e sul sito web del comune per 8 giorni consecutivi dal al

DATO ATTO che sulla seguente proposta di deliberazione il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n° 241/1990;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

RAVVISATA l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000

con voti

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO:**

- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 19 maggio 2018, con cui è stato aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del SII conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017 e successive in argomento;
- della relazione inviata dalla soc. Servizi Ambientali S.p.A. (all. 4) comprensiva dell'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) - Piano industriale;

2) di **ASSENTIRE**, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte, alla costituzione della Società consortile per azioni "Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.", con sede in Savona, Via Caravaggio, finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese con affidamento *in house*, nel rispetto della normativa vigente; trattasi di società indirettamente partecipata, per il tramite di Servizi Ambientali S.p.A., società controllata allo 0,93% che acquisterà una partecipazione pari al 36,50% del capitale sociale;

3) di **APPROVARE** conseguentemente le bozze dei seguenti documenti relativi alla costituzione della società consortile "Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A." che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

-**"Statuto"** (allegato n. 1);

- **"Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo** su Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A." (allegato n. 2);

-**"Accordi di consultazione** tramite conferenza Enti locali ricadenti nell'ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell'esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale" (allegato n. 3);

4) di **AUTORIZZARE** il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari, eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio (agli allegati 1 e 2 – statuto e patti parasociali per controllo analogo) che si rendessero necessarie in

sede di Assemblea della società direttamente partecipata, oltre che procedere in prima persona alla sottoscrizione dell'Accordo di consultazione (all. 3);

5) di DARE ATTO che al fine di garantire all'amministrazione comunale l'esercizio del c.d. “controllo analogo”, sulla costituenda società consortile, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, prima dell'affidamento del servizio *in house* dovrà essere sottoscritto dai Comuni il citato Accordo di consultazione (**allegato 3**), conferendo al Sindaco, in qualità di rappresentante istituzionale dell'Ente, il compito di procedere alla sottoscrizione del predetto documento;

6) - di DARE ATTO che contestualmente all'avvio delle attività della nuova società consortile la società Ponente Acque (che attualmente gestisce ancora il SII per conto di questo comune) cesserà di operare e verrà posta in liquidazione. Quindi alla costituzione della nuova società corrisponderà l'eliminazione di una società esistente, lasciando identico il numero dei soggetti pubblici attivi nel servizio idrico della provincia di Savona.

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a fini conoscitivi, alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

8) DI DARE ATTO altresì che i documenti riguardanti la costituzione della nuova società verranno pubblicati nella distinta partizione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs n. 175/2016;

Successivamente, con voti ..

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 stante la necessità di trasmettere quanto prima gli atti alla Provincia di Savona – Segreteria dell'ATO Centro OVEST per permettere l'adozione degli adempimenti conseguenti entro il 31.12.2018